



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

AVVISO PUBBLICO

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 7877798490.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

VISTE la deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del 22/01/2015 e le deliberazioni della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147/2014, n. 11/2016 e n. 65/2016, con cui rispettivamente si è provveduto ad istituire la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, nonché a definire i relativi ambiti di operatività, il funzionamento, i compiti e le competenze;

RICHIAMATA la Legge Regionale 31 maggio 2017, n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive” ed in particolare l’art. 13, in ordine ai principi sottesi all’affidamento dell’impiantistica sportiva locale;

RICHIAMATO il D.P.R. n. 616/1977 art. 60, in ordine alle funzioni amministrative attribuite ai comuni, ai sensi dell’art. 118, primo comma della Costituzione, in materia di promozione di attività sportive;

DATO ATTO che il Comune di Castelnuovo Rangone intende procedere alla concessione della gestione e conduzione dell’impiantistica sportiva comunale di seguito descritta al fine di favorire la valorizzazione della funzione sportiva, perseguendo criteri di piena accessibilità e fruibilità da parte di atleti, praticanti e pubblico, favorendo l’equa partecipazione allo sport anche da parte delle persone con disabilità, minori e delle persone in condizione di svantaggio sociale ed economico;

RENDE NOTO CHE

- 1. STAZIONE APPALTANTE:** CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI “TERRE DI CASTELLI” (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO), che agisce in qualità di stazione appaltante in virtù delle deliberazioni di cui in premessa.
- 2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE:** COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (P.IVA 00292410362) via Roma n. 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) che ha dato avvio alla procedura di affidamento in oggetto con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Area Amministrazione n. 188 del 17/04/2019.
- 3. PROCEDURA DI GARA:** avviso pubblico di selezione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 164 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, nonché dell’art. 13 della L.R. n. 8/2017 e con aggiudicazione ai sensi dell’art. 173 del succitato decreto.

Il **codice CPV** relativo alla concessione in oggetto è il **92610000-0**.

Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al successivo paragrafo **4**.

Il Concessionario con il contratto di concessione assumerà il «**rischio operativo**», così come definito all'art. 3, comma 1 – lett. zz), del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero il rischio legato alla gestione dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta o di entrambi.

4. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE - SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA ROMAGNA (SATER) – REGISTRAZIONE AL SATER

Per l'espletamento della presente gara, l'Unione Terre di Castelli si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

Tramite il predetto sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- **un personal computer** collegato ad internet e dotato di un browser;
- **la firma digitale** rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- **la registrazione al SATER.**

La partecipazione alla procedura in oggetto è subordinata alla registrazione da parte dell'operatore economico concorrente al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Detta registrazione dovrà essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, accetta e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile al medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso e l'utilizzo del SATER, come pure la partecipazione alla/e procedura/e, comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei relativi bandi di gara, nei pertinenti allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito stesso.

5. NORME DI RIFERIMENTO – DOCUMENTI DI GARA

Sono norme di riferimento della presente procedura:

- artt. 164-177 del D.Lgs. n. 50/2016;
- art. 90, comma 25, della Legge n. 289/2002 (disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica);
- Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 8/2017;
- Codice Civile.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso di selezione i seguenti documenti:

- Planimetrie relative ad ogni singolo impianto (**All. A sub 1 -2 - 3 - 4- 5**)
- Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative (**All. B1 e B2**)
- Schema di convenzione relativo all'impiantistica (**All. C**)

6. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della procedura di selezione, e della conseguente convenzione, è costituito dalla **gestione e conduzione complessiva dei seguenti impianti sportivi:**

a) CENTRO SPORTIVO "CIRO BISI", ubicato in Castelnuovo Rangone, Via Ciro Bisi n. 1, composto da:

- una sala polivalente con annessa cucina e spogliatoi;
- un campo da calcio regolamentare (Scirea);
- tribune con annessi locali ad uso spogliatoi;
- un fabbricato ad uso magazzino, uffici, infermeria, servizi igienici, cucina e bar con annesso portico chiuso;
- due campi da tennis in sintetico;
- un campo da beach volley;
- le relative aree di pertinenza.

b) CENTRO SPORTIVO "MONTALE RANGONE", ubicato in Montale Rangone, Via della Chiesa, composto da:

- un fabbricato principale con destinazione palestra e relativi spogliatoi;
- un fabbricato ad uso bar e area ristoro;
- sala "A. Lori" ad uso culturale-ricreativo-aggregativo;
- un fabbricato adiacente alla palestra con destinazione spogliatoi per i campi da calcio;
- un fabbricato ad uso sportivo senza fine di lucro (numero civico 29/a) ad uso sede associativa;
- due campi da tennis;
- un campo da calcio regolamentare;
- un campo di allenamento;
- un campo per il calcio a 5 in erba sintetica;
- una palestra presso il polo scolastico di Piazza Montessori;
- un campo da *beach volley*;
- un campo da tiro con l'arco.

c) PALESTRA "V. MAGAGNI", ubicata in Castelnuovo Rangone, P.zza Brodolini.

d) CAMPO DA CALCIO "V. BACIGALUPO", ubicato in Castelnuovo Rangone, Via Case Bruciate, composto da:

- un campo da calcio per allenamenti;
- la relativa palazzina spogliatoi;
- le aree di pertinenza.

e) PALESTRA "DON MILANI" sita presso il polo scolastico di Via Z. Barbieri.

Si precisa che sono ricompresi nella concessione dei suddetti impianti sportivi anche gli impianti di illuminazione, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori delle strutture in oggetto e tutte le attrezzature ivi comprese.

Punti di ristoro:

Con particolare riferimento al **fabbricato ad uso bar e area ristoro di cui alla precedente lettera a)** - Centro Sportivo "Ciro Bisi", si precisa che il servizio di somministrazione di alimenti e bevande è un servizio interno rivolto ai soci e soggetto alla normativa di cui alla Legge Regionale n. 14/2003 e ss.mm.ii.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il servizio di somministrazione durante gli orari di apertura della struttura sportiva e a procedere a proprie spese all'acquisto delle derrate da somministrare, nonché a provvedere ad ogni spesa nessuna esclusa.

E' vietata la sub-locazione o la concessione a terzi, sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario della struttura o di parte di essa, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione contraente.

E' altresì vietata l'apposizione di insegne pubblicitarie senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione contraente.

Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere svolto a regola d'arte nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. L'Amministrazione contraente sarà esonerata da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamenti, furti delle attrezzature e degli arredi. Il concessionario dovrà eventualmente provvedere, a richiesta dell'Amministrazione, a proprie spese, alla disinstallazione delle apparecchiature, attrezzature e arredi al termine della gestione.

Con particolare riferimento al **fabbricato ad uso bar e area ristoro di cui alla precedente lettera b)** - Centro Sportivo "Montale Rangone", si precisa che il Concessionario potrà gestire in forma diretta o sub - concedendo a terzi, il servizio bar e punto di ristoro da esercitarsi nei locali adibiti a tale scopo, siti presso il centro sportivo di Montale, Via della Chiesa n. 29 e censiti nel catasto edilizio di detto Comune, meglio identificato al Foglio 5, particella 703, sub. 8 cat. C/1, cl.7, R.C. Euro 1.320,74; ed area cortiliva censita alla stessa particella 703 - sub. 17, meglio identificata all'allegata planimetria sub. A).

La gestione del servizio bar e punto ristoro è strumentale ed accessoria all'attività degli impianti sportivi comunali. L'attività suddetta di servizio bar e punto di ristoro, potrà essere esercitata nei modi e nei tempi stabiliti dalle disposizioni e regolamenti pubblici in materia.

Si precisa che i soggetti interessati dovranno presentare offerta per la gestione complessiva degli impianti e dotazioni sopra indicati, atteso che, in considerazione dell'ubicazione degli impianti e della loro correlazione sportiva tecnico-funzionale, occorre garantire la massima integrazione fra le varie attività utili a favorire l'efficacia e l'efficienza gestionale degli stessi.

7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OBBLIGATORI – MIGLIORIE - ONERI

7.1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MINIMI OBBLIGATORI:

Le attività di conduzione dell'impiantistica sportiva sopra indicata comprendono interventi di manutenzione straordinaria minimi obbligatori che verranno realizzati a cura del Concessionario e remunerati dall'Amministrazione concedente fino all'importo massimo di spesa pari ad **€ 180.000,00** oltre oneri IVA, nell'arco del periodo di validità della concessione. Il cronoprogramma degli interventi sarà stabilito e comunicato al Concessionario entro il 31 gennaio di ogni anno.

7.2 MIGLIORIE:

Il proponente potrà presentare un programma di migliorie (interventi di manutenzione straordinaria non compresi nel precedente punto "*Interventi di manutenzione straordinaria minimi obbligatori*") da realizzare a propria cura e spese nell'arco di validità temporale della Concessione, che verrà valutato nell'ambito dell'offerta tecnica presentata.

Qualora al termine dell'intero periodo non siano stati terminati tutti i lavori strutturali e/o le migliorie, il Concessionario dovrà restituire eventuali importi già erogati relativi agli investimenti non effettuati, conformemente al valore dello stesso determinato in sede di gara.

Gli interventi manutenzione straordinaria di cui agli artt. 7.1 e 7.2 dovranno essere conformi ai vincoli presenti sull'area in concessione (storici, architettonici, paesaggistici, naturalistici, idrogeologici, ecc.) ed i valori economici degli interventi proposti dovranno essere asseverati da tecnico abilitato, sulla base dei prezzi definiti dal tariffario regionale.

La Commissione valuterà unicamente le proposte migliorative ritenute a proprio insindacabile giudizio effettivamente realizzabili.

Se, durante il periodo contrattuale, il concessionario dovesse realizzare interventi di manutenzione non programmati richiesti dall'Amministrazione contraente, diversi rispetto quanto previsto ai punti 7.1 e 7.2, l'Amministrazione medesima potrà intervenire per riequilibrare il piano economico-finanziario, nei modi e tempi che l'Amministrazione riterrà idonei, anche mediante aumento del contributo pubblico richiesto in sede di gara o diminuzione del canone di concessione.

7.3 ONERI:

7.3.1. Sono posti **a carico del concessionario**, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti oneri ed obblighi:

- a) conduzione tecnico-sportiva dell'impiantistica, nel rispetto degli adempimenti previsti nel piano di gestione operativa e conduzione tecnica delle strutture (allegato al presente avviso di selezione);
- b) utilizzo degli impianti secondo le modalità indicate nella convenzione di gestione e nel piano di utilizzo che sarà predisposto dal concessionario;
- c) conduzione, sorveglianza, custodia e pulizia dell'impiantistica, delle attrezzature e dei materiali in essa esistenti, nonché cura degli stessi affinché siano perfettamente funzionanti e conformi alla normativa antinfortunistica;
- d) costi di gestione, compresi oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impiantistica, comprese le utenze per acqua, luce, gas, eventuali tasse/tributi e quant'altro necessario per il corretto funzionamento dell'impiantistica (per quanto riguarda, in particolare, il costo relativo alle utenze si veda il successivo paragrafo 7.3.2);
- e) interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria derivanti da mancati interventi di manutenzione ordinaria, migliorie art. 7.2;
- f) ottemperanza alle disposizioni in materia di ordine pubblico;
- g) assunzione di ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a cose o a persone;
- h) presentazione, per tutta la durata della concessione, del bilancio annuale di fine esercizio;
- i) ogni altro onere ed obbligo previsto nel relativo schema di convenzione.

7.3.2 E' posto **a carico del Concessionario in particolare il seguente onere**: rimborso annuale delle spese per utenze complessivamente sostenute dall'Amministrazione comunale per la gestione delle palestre comunali ("A. Frank" - "Magagni" - "Don Milani") per un importo stimato sulla base dei consumi storici rilevati, pari ad € 30.000,00 (Euro trentamila/00) oltre ad oneri IVA.

8. FINALITA' DELLA CONCESSIONE

La concessione viene effettuata per realizzare le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative;

- b) valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo senza finalità di lucro;
- c) realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi sportivi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
- d) ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell'Amministrazione contraente e dei fruitori dei medesimi;
- e) salvaguardare e implementare il patrimonio degli impianti sportivi;
- f) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti dell'Amministrazione contraente e le attività di altre associazioni;
- g) improntare l'uso degli impianti sportivi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali al fine di raggiungere l'obiettivo di polivalenza e polifunzionalità dell'impianto;
- h) ottenere una conduzione efficiente ed efficace dell'impianto, anche promuovendo adeguati interventi di migliorie concordati con l'Amministrazione comunale;
- i) favorire la formazione dei tecnici e dirigenti sportivi;
- j) promuovere proposte finalizzate alla gestione sostenibile degli impianti e alla valenza sociale della gestione.

L'Amministrazione contraente manterrà il diritto all'utilizzo gratuito degli impianti per le attività organizzate direttamente e/o dalle scuole del territorio, così come regolamentato nella relativa convenzione.

9. CONVENZIONE

La gestione sarà regolata da apposita convenzione in base alla quale il funzionamento di ciascun impianto è considerato quale **servizio pubblico** ed improntato al criterio di favorire la **massima fruibilità** degli impianti stessi.

10. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di 6 (sei) anni, decorrenti dalla data di consegna degli impianti che avverrà con apposito verbale.

La concessione, alla scadenza, decadrà di pieno diritto senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte dell'Amministrazione contraente.

Il concessionario, ove richiesto dall'Amministrazione contraente nel caso in cui si rendesse necessario, alla scadenza della concessione dovrà garantire la gestione degli impianti sportivi alle medesime condizioni contrattuali fino ad un massimo di sei mesi in regime di proroga tecnica.

Ferma restando la facoltà dell'Ente di richiedere l'attivazione del servizio in concessione anche in pendenza di formale stipula del contratto, il servizio dovrà comunque essere attivato entro e non oltre il giorno 1 luglio 2019, in quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave pregiudizio all'interesse pubblico.

11. CONTRIBUTO PUBBLICO

L'Amministrazione contraente riconoscerà ai gestori un prezzo, consistente in un corrispettivo annuo, a fronte della finalità pubblica prevalente degli impianti e dei limiti conseguentemente imposti dall'Amministrazione stessa all'esercizio del diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l'impianto concesso.

Il contributo economico annuo massimo, posto a base di gara e con riferimento al quale i concorrenti dovranno presentare offerta a ribasso, è fissato in relazione all'impiantistica sportiva complessiva di cui al presente Avviso come segue: **€ 90.000,00 (Euro novantamila/00) oneri IVA esclusi.**

Al soggetto concessionario verrà erogato il corrispettivo annuo determinato in sede di gara.

Detto contributo sarà liquidato in conformità alle previsioni del relativo schema di convenzione.

12. CANONE DI CONCESSIONE

L'Amministrazione contraente richiederà al Concessionario un canone di concessione annuo fissato in relazione all'impiantistica sportiva complessiva di cui al presente Avviso come segue: **€ 11.000,00 (Euro undicimila/00) oneri IVA esclusi.**

Il canone annuale dovrà essere versato all'Amministrazione in due rate, la prima entro il 28 febbraio, la seconda entro il 31 agosto di ciascun anno di validità della concessione.

Il concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto e non potrà far valere alcuna eccezione ed azione, se non dopo aver onorato le scadenze alle date previste.

L'importo sarà adeguato a scadenza annuale nella misura del tasso programmato di inflazione previsto dal D.P.E.F. nazionale, a decorrere dal secondo anno di gestione.

13. VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato della concessione, tenuto conto delle forme di contribuzione previste, ammonta complessivamente ad **€ 1.680.000,00 oneri IVA esclusi**.

14. SANZIONI

Nel caso in cui si verificano violazioni e/o deficienze da parte del concessionario nell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Amministrazione contraente provvederà ad applicare le sanzioni previste nella convenzione (**ALL. C**).

15. SOGGETTI AMMESSI – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto, i seguenti soggetti in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli:

- a) Società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni, Enti o Discipline riconosciute dal CONI, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI in possesso dei requisiti richiesti, costituiti da almeno un anno e che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, e recanti, nello statuto e/o nell'atto costitutivo, diretto e specifico riferimento:
 - all'assenza di finalità di lucro;
 - all'elettività e democraticità della struttura;
 - all'obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico finanziario.
- b) Operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che esercitano attività, ancorché non esclusiva, di gestione di impianti sportivi.

I soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) possono partecipare come singoli, consorziati, raggruppati, aggregati ovvero in forma di costituendi raggruppamenti/consorzi;

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

16. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

16.1 Requisiti di idoneità professionale: i concorrenti, dovranno essere in possesso:

→ dell'**iscrizione**, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, alla **Camera di Commercio Imprese Agricoltura e Artigianato**, per l'attività oggetto della concessione, o **nella sezione REA** della medesima, se previsto dalla natura del soggetto.

Nel caso di soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione di cui sopra, dovrà essere presentata dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si **dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione** alla C.C.I.A.A., **corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto** da cui risulti l'operatività del concorrente nel settore oggetto della presente gara.

→ dell'**affiliazione** a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dell'**affiliazione** a federazione sportiva italiana riconosciuta dal CONI, nel caso di soggetti di cui al precedente paragrafo 15 - lett. a).

16.2 Requisiti di ordine generale:

I concorrenti alla gara non devono trovarsi in alcuno dei **motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016**.

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 4, comma 18 bis, della L. n. 128/2004, **agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche** di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

16.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

I concorrenti **dovranno dimostrare** il possesso dei seguenti requisiti in conformità al dettato dell'allegato XVII, parte I e II, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante i seguenti mezzi di prova:

- a) **capacità economico-finanziaria:** cifra d'affari media annua pari ad almeno € 120.000,00 (Euro centoventimila/00) con riferimento agli ultimi 3 (tre) anni di esercizio con riferimento al bilancio; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito può essere dimostrato cumulando la cifra d'affari di cui sopra tra i soggetti componenti il raggruppamento.
- b) **capacità tecnico-professionale:** dichiarazione del concorrente di operare nel campo della gestione di impianti sportivi e della promozione sportiva, compatibile con la natura degli impianti sportivi oggetto dell'affidamento e con le attrezzature ivi presenti, da almeno un anno sportivo e avere svolto attività significativa sotto il profilo dell'interesse sociale.

E' ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo, in questo caso i requisiti di cui ai punti 16.1 – 16.2 – 16.3 lett. b) che precedono devono essere posseduti da tutti i componenti il raggruppamento.

17. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo degli impianti oggetto di concessione è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata a m.santi@comune.castelnuovo-rangone.mo.it e dovrà riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 13:00 del giorno 03/05/2019.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non potrà ricevere l'incarico da più concorrenti.

L'Amministrazione contraente provvederà a rilasciare attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserita nella Busta contenente la documentazione amministrativa.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, il sopralluogo dovrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando potrà effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c)**, del Codice, il sopralluogo dovrà essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.

18. MOTIVI DI ESCLUSIONE:

Ai sensi dell'art. 80, commi 1 – 2 – 4, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono **motivi di esclusione** di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione:

- 1)** la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2)** la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

L'esclusione di cui ai precedenti punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di selezione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 3)** l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, così come modificato dall'art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Detta causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, procederà altresì **all'esclusione** degli operatori economici che si trovino in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un loro subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del decreto medesimo, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del predetto decreto.
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

Gli illeciti professionali di cui alle precedenti lettere c), c-bis) e c-ter) assumono rilevanza ai fini dell'esclusione quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

I concorrenti, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, sono pertanto tenuti a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a configurare i predetti illeciti professionali.

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile.
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto/concessione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive.
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 - lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.
- f-ter) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.
- g) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.
Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Detta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di selezione e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi, prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le predette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al presente affidamento.

In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti **divieti**:

- **E' vietata**, ai sensi dell'art. 48, comma 9 – primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, fatta salva la deroga di cui all'art. 105, comma 20, del medesimo decreto.
- **E' vietata**, ai sensi dell'art. 48, comma 9 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17 e 18, del medesimo decreto legislativo, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.
- I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – **lett. b) e c)**, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede d'offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; **in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i**. In caso di inosservanza di tale divieto troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.
- **E' fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

L'inosservanza dei divieti di cui all'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi, alle procedure di affidamento relative alla concessione medesima.

19. SISTEMA AVCPASS

La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dichiarati in sede di gara con le modalità indicate nella deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 "Attuazione dell'art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012 - aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111."

Il possesso dei requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici verrà verificato direttamente dalla Stazione appaltante.

Il sistema AVCPASS consente agli operatori economici, tramite l'apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico potrà utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall'operatore medesimo.

La verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 85 – comma 5 – del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà con riferimento all'operatore economico nei confronti del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione, nel rispetto delle previsioni di cui alla Deliberazione dell'Autorità n. 157 del 17.02.2016 ed alla relativa Relazione di accompagnamento.

Per l'utilizzo del sistema *AVCPASS* l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio *AVCPASS*, dovrà indicare al sistema il CIG identificativo della presente procedura di affidamento. Il sistema rilascerà un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo **strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti** stessi da parte della stazione appaltante.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Con riferimento all'ipotesi di **obbligatoria indicazione della terna di subappaltatori** ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l'attuale sistema *AVCPASS*, basato sul previgente D.Lgs. n. 163/2006, **non prevede i subappaltatori tra i soggetti che devono essere controllati in gara**. Ne consegue che i subappaltatori indicati dal partecipante dovranno generare la propria componente *AVCPASS* classificandosi come "mandante in RTI", mentre il concorrente alla gara genererà il *PASSOE* con il ruolo di "mandataria in RTI".

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema *AVCPASS* sono effettuate, in conformità con quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tramite PEC ed è, pertanto, necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

- a) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- b) eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico).

I documenti inseriti dagli operatori economici, coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale, dovranno essere firmati digitalmente dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b). Tali soggetti dovranno, pertanto, dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

20. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento di € 140,00 (centoquaranta/00 euro) effettuato dall'impresa concorrente a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi della deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata sul sito dell'A.N.A.C. nella sezione "contributi in sede di gara".

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it), sezione "Servizi".

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema *AVCPASS*.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata **mediante soccorso istruttorio**, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005.

21. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) dovrà essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle succitate guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta dovrà essere collocata sul SATER **entro e non oltre il termine perentorio del 17.05.2019 ore 13,00.**

Entro il predetto termine, il concorrente potrà, eventualmente, sostituire la propria offerta, sottoponendone una nuova che, all'atto dell'invio, invaliderà quella precedente. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà più possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate, né verranno accettate offerte alternative. Verranno inoltre escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente avviso di selezione.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Unione Terre di Castelli ove, per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera l'Unione Terre di Castelli da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

L'Unione Terre di Castelli si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l'offerta economica devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli e messi a disposizione all'indirizzo internet: http://www.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_di_gara/bandi_di_servizi/index.htm nella sezione dedicata alla presente procedura, nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive sono considerate **irregolari**, ai sensi dell'art. 59, comma 3 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, saranno **escluse** dalla procedura di gara.

22. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "Documentazione Amministrativa" dovrà contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

22.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione **dovrà essere redatta in bollo**, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "B1 – Domanda di partecipazione", e contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente dovrà indicare la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, R.T.I.).

In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario il concorrente dovrà fornire i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice, il consorzio dovrà indicare il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda **dovrà essere sottoscritta digitalmente**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà allegare sul SATER anche copia della **procura** oppure del **verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore** e gli estremi dell'atto notarile oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la **dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore** attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero **copia della visura camerale**.

L'Unione Terre di Castelli si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della predetta documentazione.

22.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

22.2.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello "B2 – Dichiarazioni integrative" con le quali dichiara:

- 1.** di aver preso visione e conoscenza dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sull'offerta, nonché delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esercizio della concessione;
- 2.** di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 "Motivi di esclusione" del D.Lgs. n. 50/2016;
- 3.** il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dal presente avviso di selezione (paragrafo **16.**);
- 4.** i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, compresi anche eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di selezione;

5. di avere esaminato gli atti di gara e di avere preso conoscenza, nella formulazione dell'offerta, di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione del contributo richiesto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della concessione e di aver giudicato la concessione stessa realizzabile e tale da consentire l'offerta presentata;
6. di impegnarsi ad eseguire la concessione nei modi e nei termini stabiliti dalle norme di legge applicabili in materia, nonché dalle prescrizioni del relativo schema di Convenzione;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
8. quali parti del contratto di concessione intende, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016, eventualmente subappaltare a terzi;
9. l'esistenza o meno di soggetti cessati dalle cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/20016, nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di selezione;
10. di essere regolarmente costituito da almeno un anno; di operare nel campo della promozione di uno sport, compatibile con la natura degli impianti sportivi oggetto dell'affidamento e con le attrezzature ivi presenti, da almeno un anno sportivo, e di avere svolto attività significativa sotto il profilo dell'interesse sociale;
11. di non avere rinunciato durante la gestione d'impianti sportivi alla gestione stessa, o di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni da parte della Pubblica Amministrazione per fatti addebitabili al concessionario stesso;
12. di essere in grado di avviare la gestione, anche in pendenza di stipula, entro il 1 luglio 2019;
13. **(nel caso di associazioni temporanee)**: la quota di partecipazione di ogni componente del raggruppamento;
14. **(nel caso di associazione non ancora costituita)**: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e qualificato come mandatario;
15. **(nel caso di associazione non ancora costituita)**: di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo a associazioni temporanee;
16. dichiara di aver effettuato il prescritto sopralluogo obbligatorio;
17. di essere disponibile a dare inizio ai lavori anche prima della stipula del contratto, a semplice richiesta dell'Amministrazione Contraente;
18. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Giunta dell'Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:
http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/index.htm
 nonché quello dell'Amministrazione Contraente approvato dalla Giunta del Comune di Castelnuovo Rangone con deliberazione n. 4 del 29.01.2014 disponibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:
<http://web1.terredicastelli.mo.it/cityportal/publicArea/FileSystemExplorer.jsf?baseDirId=3&directory=DisposizioniGeneral/AttiGenerali>
- e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
19. di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari;
20. i seguenti dati: domicilio fiscale - codice fiscale - partita IVA; indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;
21. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5 - lett. a), del Codice;
22. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 22;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 22;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 3** (capacità economico-finanziaria/tecnico-professionale); **n. 10** e **n. 11** (requisiti di idoneità professionale); **n. 18** (codice di comportamento); **n. 22** (privacy).

22.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 23. PASSOE** rilasciato dal Servizio AVC/PASS ed attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura (si veda paragrafo **19.** che precede);
- 24.** Eventuale procura, secondo quanto previsto al paragrafo **22.1** (penultimo capoverso);
- 25. ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**, da rilasciarsi con le modalità di cui al precedente paragrafo **20.** "**contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**";
- 26. certificato rilasciato dall'Amministrazione contraente attestante la presa visione dello stato dei luoghi** in cui deve essere eseguita la prestazione.
- 27.** attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, utilizzando l'allegato Modello F23;
- 28. schema di convenzione relativo all'impiantistica di cui al presente Avviso**, debitamente firmato dal Legale rappresentante in ogni facciata, in segno di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni in esso contenute. Nel caso di raggruppamenti, ciascun concorrente raggruppato dovrà sottoscrivere lo schema di convenzione così come sopra esposto.
- 29. dichiarazione di insussistenza dell'obbligo di iscrizione della C.C.I.A.A. e copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo** resa conforme all'originale a firma del Legale rappresentante.

22.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, redatte utilizzando il modello "B2 – Dichiarazioni integrative", sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo **22.1**.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di categorie di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di categorie di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di categorie di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

23. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La busta "Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati, da allegare su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, che dovranno essere contenuti entro un ragionevole e sintetico numero di pagine, valorizzando in tal senso un principio di "concentrazione", e che illustrino gli elementi di cui al seguente paragrafo **27.**, rispettando preferibilmente l'ordine di trattazione degli elementi e sub-elementi del paragrafo medesimo:

a. progetto sportivo contenente:

- le finalità e gli obiettivi del progetto;
- per i soggetti di cui al paragrafo **15.**, lett. a), il radicamento sul territorio con indicazione del numero di tesserati alla data di presentazione dell'offerta, relativamente alle attività sportive che possono essere praticate nell'impiantistica di cui al presente Avviso;
- la tipologia delle attività che si intendono realizzare e la loro quantificazione (didattica sportiva, corsi di avviamento allo sport, amatoriale, agonistica, ecc.);
- il calendario annuale delle attività.

b. piano di utilizzo indicante:

- le tipologie dell'utenza (persone con disabilità, terza età, ragazzi 0-14 anni, liberi fruitori, categorie sociali protette) e l'eventuale disponibilità ad inserire nella programmazione attività gratuite a favore di bambini/ragazzi disagiati, segnalati dai servizi sociali dell'Unione Terre di Castelli;
- le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto.

c. relazione sull'attività svolta in precedenza in relazione alla gestione di impianti sportivi con caratteristiche analoghe a quelle di cui al presente Avviso.

d. programma di gestione operativa e conduzione tecnica dell'impianto dal quale si evinca:

- assetto organizzativo ed organigramma con relative qualifiche professionali dei dirigenti, istruttori ed allenatori che si intendono utilizzare;
- modalità di gestione amministrativa (per es. gestione contabile, gestione dei vari servizi, rapporti con l'Ente proprietario, ecc.) e tecnica manutentiva (per es. servizio di pulizia, piano per la manutenzione e modalità di realizzazione, modalità di guardania o presidio dell'impianto, ecc.);

e. proposte migliorative rispetto gli interventi di manutenzione straordinaria obbligatori previsti all'art. 7.1, da attuare nell'impianto in concessione, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione contraente, con particolare riferimento a migliorie tecnico-funzionali rispetto all'impianto stesso ed alle strutture in concessione, in relazione all'implementazione dell'offerta sportiva, oltre al miglioramento del funzionale esercizio degli impianti e delle strutture.

A tal fine il concorrente dovrà presentare una relazione tecnico- illustrativa in cui vengano descritte le proposte migliorative, gli obiettivi che si intendono raggiungere ed il cronoprogramma degli interventi.

Tutti gli eventuali miglioramenti di manutenzione straordinaria e le attrezzature oggetto delle predette proposte migliorative al termine della concessione diverranno in proprietà dell'Amministrazione contraente e non potranno essere oggetto in alcun modo di pretese di rimborso o restituzione.

Gli impegni assunti con la documentazione prodotta costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali.

Nessun compenso spetta ai concorrenti per la predisposizione delle offerte; gli elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Amministrazione contraente.

La mancata o incompleta formulazione dell'offerta tecnica comporta la non attribuzione del relativo punteggio.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di espletamento della gara.

Ogni elemento, tra quelli sopra previsti e dichiarati dal concorrente, a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per il concorrente stesso nel caso risulti aggiudicatario della concessione.

24. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica formulata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, ed in particolare:

→ **il contributo pubblico complessivamente richiesto**, a ribasso rispetto alla base d'asta pari a € 540.000,00 (calcolata moltiplicando il contributo annuo di € 90.000,00 per la durata della concessione, pari a n. 6 anni).

Nella formulazione dell'offerta il concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione e dal relativo schema di convenzione che possano influire sulla concessione e quindi sulla determinazione dell'offerta, considerata dal concorrente stesso remunerativa.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni né offerte in aumento.

→ il **PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DI GESTIONE** che specifichi:

- ❖ **il piano delle tariffe**, con evidenziate riduzioni ed agevolazioni che si intendono effettuare, con particolare riferimento agli ingressi, ai corsi, all'uso dell'impianto da parte di associazioni, società e terzi, ecc.
- ❖ **la previsione delle spese** che il concorrente, con riferimento all'impiantistica complessiva, prevede di sostenere direttamente per:
 - l'uso;
 - la gestione;
 - la manutenzione ordinaria;
 - gli eventuali interventi migliorativi (migliorie) che si intendono realizzare, ulteriori a quelli obbligatori previsti all'art. 7.1
- ❖ **gli importi** che il concorrente, con riferimento all'impianto, prevede di **introitare** da:
 - tariffe;
 - attività di somministrazione alimenti e bevande;
 - sponsorizzazioni;
 - vendita di prodotti sportivi;
 - corsi di formazione dello sport;
 - il contributo richiesto all'Amministrazione in sede di offerta di cui alla precedente lettera a);
 - altre entrate (specificare).

La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni previste dal presente avviso di selezione e dal relativo schema di convenzione.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell'offerta economica, ivi compresa la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, **non è sanabile**, ai sensi dell'art. 83, comma 9 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **con la procedura di soccorso istruttorio**.

La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni previste dal presente avviso di selezione e dallo schema di convenzione, nonché dagli allegati all'avviso medesimo.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente paragrafo **22.1**.

25. REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica**, la Stazione Appaltante, al fine di garantire certezza e celerità alla presente procedura, assegnerà **un congruo termine**, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a **pena di esclusione**.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato dalla stazione appaltante, il concorrente verrà escluso dalla gara.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

26. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata ai sensi dell'art. 173 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnico-qualitativa	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

27. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA

Il punteggio dell'offerta tecnico-qualitativa è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi

Elemento di valutazione	Descrizione elemento tecnico	Valutazione – punteggio elemento offerto
1	PROGETTO SPORTIVO E PIANO DI UTILIZZO	MAX 40 PUNTI
1.1	Finalità e obiettivi del progetto	MAX 10 PUNTI
1.2	Radicamento sul territorio in cui si trova l'impianto	MAX 10 PUNTI
1.3	Tipologia delle attività che si intendono realizzare e loro quantificazione	MAX 7 PUNTI
1.4	Calendario annuale delle attività	MAX 4 PUNTI
1.5	Tipologie dell'utenza (persone con disabilità, terza età, ragazzi 0-14 anni, liberi fruitori, categorie sociali protette) eventuale disponibilità ad inserire nella programmazione attività gratuite a favore di bambini/ragazzi disagiati, segnalati dai servizi sociali dell'Unione Terre di Castelli	MAX 5 PUNTI
1.6	Destinazioni e orari d'uso dell'impianto	MAX 4 PUNTI
2	ESPERIENZA GESTIONALE	MAX 18 PUNTI
2.1	Durata dell'esperienza: <ol style="list-style-type: none"> 1. per esperienza da 2 a 3 anni 2. per esperienza da 4 a 5 anni 3. per esperienza da 6 a 8 anni 4. per esperienza oltre 8 anni 	MAX 10 PUNTI 2 punti 6 punti 8 punti 10 punti
2.2	Esperienza nell'organizzazione della disciplina sportiva da praticare nell'impianto e nella realizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza anche sociale e promozionale	MAX 8 PUNTI
3	PROGRAMMA DI GESTIONE OPERATIVA E CONDUZIONE TECNICA DELL'IMPIANTO	MAX 18 PUNTI
3.1	Assetto organizzativo ed organigramma con relative qualifiche professionali dei dirigenti, istruttori, allenatori e volontari che si intendono utilizzare sia nell'attività sportiva sia nell'organizzazione di attività a rilevanza sociale.	MAX 6 PUNTI
3.2	Modalità di gestione amministrativa (per es. gestione contabile, gestione dei vari servizi, rapporti con l'Ente proprietario, ecc.)	MAX 4 PUNTI
3.3	Modalità della gestione tecnica manutentiva (es. servizio di pulizia, piano per la manutenzione e modalità di realizzazione, modalità di guardania o presidio dell'impianto, ecc.)	MAX 8 PUNTI
4	PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI (MIGLIORIE paragrafo. 7.2)	MAX 4 PUNTI

4.1	Proposte migliorative da attuare nell'impiantistica in concessione, ulteriori a quelle minime obbligatorie previste all'art. 5.1, <u>senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione contraente</u> , con particolare riferimento a migliorie tecnico-funzionali, in relazione al contenimento delle spese di gestione, nonché all'implementazione dell'offerta sportiva, oltre al miglioramento del funzionale esercizio degli impianti e delle strutture.	MAX 4 PUNTI
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Si precisa che il punteggio di cui al punto 2.1 sarà attribuito col metodo on/off (se il requisito è presente verrà attribuito il punteggio massimo indicato).

I restanti punteggi verranno attribuiti dalla Commissione Giudicatrice applicando al punteggio massimo previsto un coefficiente compreso tra 0 e 1, stabilito come segue:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	VALUTAZIONE SINTETICA
Ottimo	1	L'elemento valutato è ritenuto molto significativo, qualificante e completo rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla documentazione di gara
Più che buono	0,9	L'elemento valutato è ritenuto significativo e più che adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla documentazione di gara
Buono	0,8	L'elemento valutato è ritenuto significativo ed adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla documentazione di gara
Discreto	0,7	L'elemento valutato è ritenuto discretamente significativo ed abbastanza adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla documentazione di gara
Più che sufficiente	0,6	L'elemento valutato è ritenuto più che sufficiente ed adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla documentazione di gara
Sufficiente	0,5	L'elemento valutato è ritenuto adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla documentazione di gara.
Non completamente adeguato	0,4	L'elemento valutato è ritenuto parzialmente adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla documentazione di gara
Limitato	0,3	L'elemento valutato è ritenuto scarsamente adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla documentazione di gara
Molto limitato	0,2	L'elemento valutato è ritenuto molto limitato e poco significativo rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla documentazione di gara
Inadeguato	0,1	L'elemento valutato è ritenuto incompleto, inadeguato e non significativo rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla documentazione di gara
Non valutabile	0	L'elemento valutato è ritenuto non valutabile in quanto non conforme con le prestazioni previste dalla documentazione di gara

Non saranno ammessi alla fase successiva di gara i concorrenti che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, otterranno una **valutazione inferiore ai 30 punti**.

Le offerte tecniche saranno esaminate da apposita Commissione costituita secondo le modalità indicate nell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non potranno essere oggetto di congrua valutazione le proposte espresse in modo vago e generico o presentate facendo riferimento a modalità realizzative astratte, non quantificabili e/o non verificabili, o vincolate a condizioni non interamente dipendenti dalla volontà del candidato, o legate a impegni economici aggiuntivi dell'Amministrazione, o comunque tali da non essere chiaramente misurabili in termini di previsione di impatto sull'effettivo svolgimento del servizio.

I concorrenti sono invitati a formulare la propria offerta tecnica osservando l'ordine numerico attribuito ai vari criteri e sub-criteri indicati nel precedente prospetto riepilogativo e sviluppando il contenuto della relazione secondo il titolo dato ai vari paragrafi, per permettere alla Commissione giudicatrice di poter effettuare una valutazione corretta.

Le azioni e le attività offerte dovranno essere inoltre supportate da un cronoprogramma delle attività ove si specifichi chiaramente, attraverso precisa indicazione, come saranno distribuite le azioni/attività offerte nell'arco temporale della concessione in oggetto. Nel caso di mancata indicazione di tali dati, la Commissione si riserva a proprio insindacabile giudizio di ritenere tali proposte espresse in modo vago e generico, dando atto, in tal caso, che non potranno essere valutate adeguatamente.

Le modalità di prestazione del servizio proposte dal concorrente nella documentazione tecnica di cui sopra formeranno parte integrante e sostanziale del contratto, obbligando il concorrente stesso al loro pieno e assoluto rispetto.

Qualora partecipi alla procedura un solo concorrente, la Commissione si riserva di giudicare l'offerta senza attribuzione di punteggio, ma avendo comunque riguardo ai fattori ponderali sopra indicati.

28. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'**offerta economica**, il punteggio complessivo di punti **20 (venti)** sarà attribuito in base al seguente fattore ponderale:

→ **contributo pubblico annuale richiesto:** punti massimi attribuibili 20 (venti) punti.

Al concorrente che avrà richiesto il contributo più basso saranno attribuiti 20 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno i punteggi in misura proporzionale:

offerta migliore

----- x 20

offerta in esame

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte in aumento.

Qualora partecipi alla procedura un solo concorrente, la Commissione, non potendo effettuare una valutazione comparativa, provvederà a giudicare l'offerta economica avendo riguardo alla congruità della stessa senza attribuzione di punteggio.

→ **piano economico-finanziario di gestione:** al piano economico-finanziario in parola non verrà attribuito alcun punteggio, in quanto richiesto all'esclusivo fine di valutare la sostenibilità economica del progetto di gestione presentato. In particolare, l'equilibrio economico e finanziario del piano, vale a dire la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al paragrafo **3.** che precede. Per **convenienza economica** si intende, ai sensi dell'art. 3, comma 1 – lett. fff), del D.Lgs. n. 50/2016, la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito. Per **sostenibilità finanziaria** si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento.

Verranno pertanto escluse le offerte che non dimostrino la sussistenza del predetto equilibrio economico e finanziario.

29. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – VERIFICA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **21/05/2019, alle ore 9:00**, presso gli uffici della Centrale Unica dell'Unione Terre di Castelli – via G.B. Bellucci n. 1 – Vignola (MO) e contemporaneamente verrà attivata sulla piattaforma SATER la **seduta virtuale**, funzionalità che consente a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, che abbiano presentato offerta in qualità di singole imprese o che vi abbiano partecipato come impresa mandataria, di visualizzare l'andamento delle attività di apertura delle buste (amministrative ed economiche).

Per partecipare alla seduta virtuale, è necessario innanzitutto accedere alla schermata di login del sistema, che potrà essere raggiunta dalla homepage del sito web dell'Agenzia (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>), cliccando sul link "Sistema Acquisti - SATER" presente nel box grigio "ACCESSO AREA RISERVATA" in alto a destra, o direttamente dall'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it>

Detta seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito dell'Unione Terre di Castelli (<http://www.unione.terredicastelli.mo.it/>), nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo **25.**;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

30. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 aggiornate l'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

31. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica/virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente avviso di selezione.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente avviso di selezione. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e, nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e il piano economico finanziario di gestione e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la relativa graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di gara **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione Amministrativa" e "Offerta Tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3 - lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 - lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

32. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI

Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione contraente, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione di servizio e/o per risolvere aspetti di dettaglio.

33. SUBAPPALTO, CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

L'Aggiudicatario, poiché tenuto all'esecuzione in proprio del contratto di concessione, non può disporre la cessione anche parziale, a pena di nullità.

Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con l'Amministrazione contraente.

Nel caso di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, il subentro nel contratto di altro operatore economico, che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, deve essere prioritariamente autorizzato dall'Amministrazione contraente, che può esprimersi a sua discrezione. In caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione della concessione.

In materia di subappalto si applica l'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa concessione dell'autorizzazione da parte della Amministrazione contraente, che sarà rilasciata a seguito della verifica delle seguenti condizioni:

- che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi;
- che il concorrente dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Amministrazione contraente. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislativa vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per l'Amministrazione ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lg. n. 50/2016.

34. GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE: il concessionario dovrà stipulare garanzia definitiva e coperture assicurative conformi alle prescrizioni del relativo schema di convenzione.

La mancata costituzione di detta garanzia fideiussoria determina **la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria** di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

35. STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario, entro i termini assegnati dall'Amministrazione contraente, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare la documentazione di rito richiesta dall'Amministrazione (cauzione definitiva, polizze assicurative, ecc.);
- stipulare il contratto, **in modalità elettronica**, e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compresa la somma per diritti di segreteria e per spese di registrazione.

Ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di richiedere l'avvio della concessione in via d'urgenza, anche in pendenza di formale stipula del contratto, la stessa avverrà entro 120 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.

La mancata stipula determinerà la revoca dell'aggiudicazione.

Alla presente procedura di affidamento **non si applica il termine dilatorio** di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave pregiudizio all'interesse pubblico.

36. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo di posta elettronica certificata o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo **40.** del presente avviso di selezione, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente indicato in fase di registrazione. È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente: la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b e c, del Codice: la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento: la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto: la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

37. ACCESSO AGLI ATTI

Il **diritto d'accesso**, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è **differito**:

- in relazione all'elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Fermi restando i differimenti di cui sopra ed i casi di esclusione di cui al comma 5 del succitato art. 53, **l'accesso agli atti del procedimento** è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

La Stazione Appaltante, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "Documentazione Amministrativa" e "Offerta Economica", così come consentirà l'accesso a tutta la documentazione inclusa nella busta "Offerta Tecnica" in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da un'adeguata motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici e commerciali o in presenza di generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria offerta tecnica.

38. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: l'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e, in particolare, a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare il codice identificativo gara (CIG);
- comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

39. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario è tenuto a recepire e a diffondere, ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell'Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/index.htm

nonché quello dell'Amministrazione Contraente approvato dalla Giunta del Comune di Castelnuovo Rangone con deliberazione n. 4 del 29.01.2014 disponibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:

<https://amministrazione-trasparente-castelnuovo.terredicastelli.mo.it/cityportal/publicArea/FileSystemExplorer.jsf?baseDirId=3&directory=DisposizioniGenerali/AttiGenerali>

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del rapporto contrattuale.

40. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro e non oltre il giorno **06/05/2019 alle ore 10:00**.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

41. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle **fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione** è la dott.ssa Carla Costantini, Responsabile Area Amministrazione del Comune di Castelnuovo Rangone.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, della **fase di affidamento** è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli.

42. TUTELA DELLA PRIVACY:

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Centrale Unica di Committenza individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Unione Terre di Castelli, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Unione Terre di Castelli in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Unione Terre di Castelli nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno

utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Centrale Unica dell'Unione Terre di Castelli, via G.B. Bellucci 1, 41058 Vignola (MO).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Unione Terre di Castelli, con sede in Vignola (MO), Via G.B. Bellucci 1, CAP 41058.

La Giunta dell'Unione Terre di Castelli ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Società Lepida SpA nella persona di dott. Sergio Duretti (dpo-team@lepida.it).

43. ALTRE INFORMAZIONI:

- a) non saranno ammesse offerte in aumento;
- b) il presente avviso non vincola la stazione appaltante la quale si riserva di annullare o revocare l'avviso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della selezione, prorogarne la data, sospendere o aggiornare le operazioni, aggiudicare o meno la selezione qualora non ritenga vantaggiosa l'offerta, senza che i soggetti partecipanti possano pretendere alcunché come mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione della domanda di partecipazione.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni contenute nello schema di convenzione allegato, alle norme citate nel presente avviso di selezione, al codice civile e ad altre norme in materia, ove applicabili.
- c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto della concessione;
- d) sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto di concessione;
- e) è esclusa la competenza arbitrale.

44. DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Provincia di Modena.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena.

45. ORGANO COMPETENTE ALLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Emilia Romagna di Bologna. Informazioni in merito alle procedure di ricorso potranno essere richieste al Centrale Unica di Committenza - Unione Terre di Castelli – tel. 059/777530 – fax 059/767019.

Vignola, 17/04/2019

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
(Carla Zecca)

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (<http://www.firma.infocert.it>).